



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Nuoro

Disinve N. 5/2023

DIRETTIVA IN MATERIA
DI ARRESTO IN FLAGRANZA
Legge 24 maggio 2023 n. 60

Il Procuratore della Repubblica,

Rilevato che in data 16.6.2023 entrerà in vigore la Legge 24 maggio 2023 n. 60 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.6.2023, recante norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, si evidenzia quanto segue:

1) Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza

L'art. 380 comma 3 c.p.p. è stato così sostituito:

“Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è stata contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di 48 ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia penitenziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90 bis”.

La polizia giudiziaria, quindi, nel caso di arresto in flagranza dovrà ricercare attivamente la parte offesa del reato per l'eventuale proposizione della querela.

Nel caso di mancata presentazione della querela nel termine di 48 ore dall'arresto l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

L'art. 449 comma 3 c.p.p. è stato così integrato:

“Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'art. 380 comma 3 c.p.p., il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto alla legge per la proposizione”.

L'art. 558 comma 6 c.p.p. è stato così integrato:

“Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'art. 380 comma 3 c.p.p., il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La

sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto alla legge per la proposizione”.

Si richiede la massima divulgazione a tutti i comandi territoriali.

Si comunichi:

Ai Sostituti Procuratori

A Vice Procuratori Onorari

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Nuoro

Al Signor Questore Nuoro

Al Signor Comandante della Guardia di Finanza Nuoro

Al Signor Comandante della Polizia Stradale Nuoro

Al Comandante della Polizia Penitenziaria

Al Signor Comandante del Corpo Forestale e V.A.

Al Signori Comandanti delle Polizie Municipali

A tutto il personale amministrativo della Procura

Ai Responsabili delle Aliquote Sezione P.G. Procura Nuoro

E p. c. all'Ecc.mo Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari

Nuoro, 7.6.2023

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Patrizia Castaldini

